



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 35 – marzo 2024

A.S. 1057 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Trasmissione al Senato	5 marzo 2024 (approvato dalla Camera)
Data di assegnazione	6 marzo 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'accordo in esame mira ad agevolare il **reciproco riconoscimento** e **l'esecuzione delle decisioni** emesse dalle **autorità giudiziarie dei due Paesi**, riguardanti il **sequestro e la confisca dei proventi illeciti**, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le Parti.

Articolato

Composto da 12 articoli, l'accordo disciplina i **provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione**, prevedendo innanzitutto che la Parte richiesta, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione (art. 2).

Con riferimento alla **conservazione**, alla destinazione e al riparto dei beni sottoposti a sequestro, l'accordo (art. 3) prevede che tali beni rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta, fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, viene previsto che le **somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca** ed eventualmente di vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre, in caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il cinquanta per cento degli stessi siano trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente.

Ai sensi dell'articolo 4, il **ricavato della vendita dei beni**, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti espressamente individuati (art. 7), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (art. 5). Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti

conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (art. 3, comma 3). È inoltre prevista la possibilità di **destinare i suddetti beni ad altre finalità**, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferire i beni in questione. Inoltre, nel caso i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (art. 3, comma 4).

Le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti sono individuate, rispettivamente, nel Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria), per l'Italia, e nella Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino (art. 6).

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono in ordine al corretto trattamento dei dati personali (art. 8), alla compatibilità delle norme recate con il diritto internazionale e dell'Unione europea (art. 9) e alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative dell'intesa (art. 10).

L'articolo 11, recante una **norma transitoria**, specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.